

CRISI D'IMPRESA

Dal sovraindebitamento agli istituti del codice della crisi

di **Fabio Battaglia**

Come noto la **L. 3/2012** ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del **sovraindebitamento** per la gestione delle insolvenze dei **debitori non soggetti alle procedure concorsuali** di cui alla legge fallimentare e dei consumatori.

La legge in parola disciplina **tre distinti procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento**:

- l'**accordo del debitore**;
- il **piano del consumatore**;
- la **procedura di liquidazione dei beni**.

L'[articolo 6 L. 3/2012](#) consente al **debitore** concludere un **accordo con i creditori** nell'ambito della procedura di composizione della crisi *“al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse”* da quelle ivi regolate.

Il **presupposto soggettivo** è costituito dall'essere **imprenditori non fallibili**, quindi, tutti i soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, nell'ambito dei quali ricadono certamente le **associazioni e società sportive senza scopo di lucro** (salvo ovviamente quanto detto sopra in merito alla prevalenza dell'attività commerciale sull'attività istituzionale), gli **imprenditori commerciali sotto soglia** (comprese, quindi società ed associazioni sportive al di sotto delle soglie di cui all'[articolo 1, comma 2, L.F.](#)), i **consumatori**.

Il **piano del consumatore** è invece unicamente rivolto a questi ultimi, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, lett b\) L. 3/2012](#), il quale prevede che il **consumatore** è *“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*.

Il piano di liquidazione di cui agli [articoli 14 ter e ss. L. 3/2012](#) è, infine, la procedura alternativa al piano di sovraindebitamento, che prevede la **liquidazione di tutti i beni** del soggetto che ne richiede l'apertura al tribunale.

Ferme restando le tre fattispecie sopra descritte, il nuovo **codice della crisi**, in via preliminare, delinea l'ambito applicativo della disciplina nell'**articolo 2, comma 1, lett. c)** che definisce il **sovraindebitamento** *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start – up innovative di cui al decreto-*

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro **debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale** ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Successivamente, nel capo II del titolo IV disciplina, negli **articoli da 65 a 83**, la **ristrutturazione dei debiti del consumatore** e il **concordato minore** (attuali accordi).

Separatamente, invece, viene disciplinata, nel capo IX del titolo del titolo V, la **liquidazione controllata del sovraindebitato (articoli da 268 a 277)**.

In questa sede si evidenziano **due fondamentali e rivoluzionarie novità** della disciplina.

In primo luogo l'**articolo 12**, in tema di strumenti di allerta, al comma 7 prevede che: *“Gli strumenti di allerta si applicano anche alle **imprese agricole** e alle **imprese minori**, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la **competenza dell'OCC** per la gestione della **fase successiva** alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.”*

Per quanto, quindi, nell'inciso si faccia riferimento alla **compatibilità** della disciplina con la struttura organizzativa di questi soggetti, riferimento che evidentemente si riferisce in particolare all'assenza degli **obblighi contabili** tipici dell'imprenditore commerciale non piccolo di cui agli [articoli 2114 e ss. cod. civ.](#), rimane la circostanza che **la disciplina dell'allerta si applica anche alle imprese non soggette alla liquidazione giudiziale**.

La vera novità del sistema, cui logicamente è connessa l'estensione dell'**allerta**, è la possibilità, prevista al **comma 2 dell'articolo 268** del codice, in tema di **liquidazione controllata**, che il creditore possa presentare al tribunale competente, **anche in pendenza di procedure esecutive individuali**, ricorso per l'**apertura della procedura** e, quando l'insolvenza riguarda l'imprenditore, tale facoltà è rimessa anche al **pubblico ministero**.

Con questa norma è evidente che si introduce una vera e propria **rivoluzione** in un mondo nel quale **si poteva scegliere**, anche dopo l'introduzione della **disciplina del sovraindebitamento, di affrontare la propria situazione di crisi** fronteggiando le **aggressioni dei singoli creditori**.

È evidente come questa nuova situazione imponga a tali soggetti di introdurre un minimo di strumenti di **controllo**, onde poter fronteggiare per tempo le situazioni di difficoltà.

Appare evidente come si apra un nuovo approccio alla **consulenza** per tali soggetti, nell'attuale disciplina non assoggettabili a fallimento, che è oggi relegata ad una mera gestione della burocrazia amministrativo-fiscale.

Non si nega che inizialmente ciò possa rivelarsi **traumatico**, ma si ritiene che questa sia una imprescindibile condizione per una evoluzione economica positiva di questi soggetti che

vanno dal **piccolo imprenditore**, all'**imprenditore agricolo** ai **soggetti del non profit**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)